

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL
COMUNE DI ACATE

CAPITOLO 1

ART.1 - Finalita'

Il Comune riconosce nella pratica sportiva, nella promozione delle iniziative a carattere culturale, artistico, religioso, folcloristico, sociale, didattico, scientifico, attivita' essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo, per il miglioramento della qualita' della vita, per lo sviluppo sociale e civile della collettivita' locale.

ART.2 - Stanziamanti di bilancio

Per il conseguimento - sia in forma diretta che indiretta - delle finalita' di cui all'articolo precedente, nell'ambito della comunita' locale, sono istituiti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, appositi capitoli in bilancio.

ART.3 - Soggetti beneficiari

I contributi previsti dal presente regolamento sono concessi ad Associazioni, Organizzazioni, Societa' ed Istituzioni civili, religiose, scolastiche, sportive, e culturali che operano nell'ambito territoriale del Comune senza fini di lucro.

ART.4 - Natura dei contributi

I contributi sono ORDINARI E STRAORDINARI.
I primi vengono concessi per assicurare la ordinaria e normale attivita' dei soggetti di cui al precedente articolo 3, in conformita' alle previsioni degli atti costitutivi.
I secondi vengono concessi in relazione a singole iniziative che rivestano carattere di particolare rilievo e di eccezionalita'.

ART.5 - Domande e documentazione

I soggetti previsti al precedente articolo 3, che intendono avvalersi dell'intervento comunale in materia di contributi, dovranno presentare domanda al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

a) per i contributi ordinari:

- 1) Dichiarazione con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, resa dal legale rappresentante della società, del sodalizio etc., attestante di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi della legge N.55 del 23-3-1990.
- 2) Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno precedente, approvato dagli organi statuari.
- 3) Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite relativo all'anno cui si riferisce il contributo, approvato dagli organi statuari.
- 4) Relazione dettagliata in ordine all'attività ordinaria da svolgere nell'anno cui si riferisce il contributo.
- 5) Documentazione comprovante l'affiliazione alla Federazione competente
- 6) Copia autentica dell'atto pubblico costitutivo, comprensivo dello Statuto sociale, qualora non si tratti di persona giuridica pubblica o Ente morale riconosciuto nelle forme di legge.

I soggetti che hanno beneficiato di contributi ordinari che straordinari ed a tal fine, hanno già prodotto la documentazione prevista nel presente punto 6) possono fare esplicito riferimento a tale circostanza e sono esonerati dal riprodurla.

b) per i contributi straordinari:

- 1) Dichiarazione con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, resa dal legale rappresentante della società, del sodalizio etc., attestante di non essere stato

sottoposto a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi della legge N.55 del 23-3-1990.

2) preventivo dettagliato di spesa per l'iniziativa da intraprendere

3) documentazione comprovante l'eventuale affiliazione alla Federazione competente o ad Enti di promozione.

4) Copia autentica dell'atto pubblico costitutivo, comprensivo dello Statuto sociale, qualora non si tratti di persona giuridica pubblica o Ente morale riconosciuto nelle forme di legge.

I soggetti che hanno beneficiato di contributi ordinari che straordinari ed a tal fine, hanno già prodotto la documentazione prevista nel presente punto 6) possono fare esplicito riferimento a tale circostanza e sono esonerati dal riprodurla.

ART.6 - Termine per la presentazione delle domande

Le istanze con la documentazione di cui all'articolo precedente, dirette ad ottenere la concessione dei contributi ordinari debbono essere presentate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 30 Settembre di ogni anno antecedente quello cui i contributi si riferiscono.

ART.7 - Cause di esclusione

Sono esclusi dalla concessione dei contributi ordinari e straordinari i soggetti che hanno prodotto istanza in difformità dalle prescrizioni contenute nel precedente articolo 5, non essendo ammessa la possibilità di sostituzione o integrazione della documentazione richiesta. Sono parimenti esclusi dai contributi straordinari quei soggetti che non hanno reso il conto di precedenti contributi nei termini e con le modalità previste dal successivo articolo 10.

ART.8 - Erogazione dei contributi

La Giunta Municipale su proposta dell'Assessore al ramo e previo parere del responsabile del servizio affari generali del Comune previo esame della regolarita' delle domande e della documentazione prodotta, provvede con deliberazione alla erogazione dei contributi.

ART.9 - Criteri di determinazione dei contributi

Nella determinazione e ripartizione della spesa la Giunta Municipale dovra' tenere conto dei seguenti elementi di valutazione:

a) se trattasi di contributi ordinari per attivita'sportive:

- il livello di partecipazione ai vari campionati o tornei (nazionale, regionale o provinciale);
- la categoria o serie di partecipazione del campionato o torneo;
- la partecipazione ai vari campionati giovanili;
- la partecipazione ai Giochi della Gioventu';
- la istituzione di Centri di avviamento allo sport;
- lo svolgimento di iniziative promozionali;
- i risultati agonistici conseguiti.

Per i contributi sportivi la Giunta Municipale dovra', prima della concessione, sentire il parere della Consulta dello Sport.

b) se trattasi di contributi ordinari per attivita'culturali ricreative ecc...

- la quantita' e la qualita' di attivita', iniziative, manifestazioni promozionali di rilievo organizzate e portate a termine;
- l'importanza, il ruolo, il peso sociale che ha l'associazione, l'istituzione ecc...nella comunita'

c) se trattasi di contributi straordinari

- l'impegno finanziario occorrente;
- l'entita' del bilancio dei richiedenti;

- la rilevanza sociale della manifestazione o della iniziativa;
- l'interesse che la manifestazione o l'iniziativa e' in grado di suscitare nella comunita' locale;
- la risonanza ed il grado di richiamo esterno che possono essere suscitati.

ART.10 - Pagamento dei contributi ordinari

Gli enti ed associazioni di cui all'art.3 che precede, ammessi a contributo ordinario, riceveranno apposita comunicazione e dovranno presentare - pena la sospensione del contributo - una dettagliata relazione tecnico-finanziaria sull'attivita' svolta sino alla data dell'assegnazione e sulle ulteriori iniziative da svolgere. La Giunta Municipale, puo' concedere anticipazione sul contributo.

L'ammontare dell'anticipazione non puo' essere superiore al 50 % del contributo assegnato nell'anno precedente.

La concessione dell'acconto e' subordinata alla domanda del legale rappresentante dell'ente o associazione beneficiaria, con firma autenticata, contenente l'impegno di utilizzare l'importo da erogare esclusivamente per le spese derivanti dall'attivita' propria del soggetto rappresentato.

La concessione dell'anticipazione non configura per il destinatario alcun diritto successivo.

Il saldo del contributo verra' erogato previa presentazione di dettagliata relazione da parte dei beneficiari in ordine al concreto impiego della somma ricevuta in acconto con contestuale dichiarazione della coincidenza con i fini dell'Ente, Associazione, Societa', Istituzione rappresentata.

ART.11 - Pagamento dei contributi straordinari

Gli Enti, Associazioni ecc...ammessi a contributo straordinario per singole iniziative riceveranno apposita comunicazione della somma concessa.

Di tale somma una parte verra' erogata, a titolo di anticipo, nella misura che verra' stabilita dalla Giunta e

che ,comunque, non dovra' superare il 75 % dell'importo complessivo.

La rimanente parte, a saldo, sara' erogata a presentazione di dettagliata dichiarazione resa dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'art.3-comma 1°-del presente regolamento dalla quale risulti che l'attivita' per cui e' stato chiesto il contributo risulta regolarmente espletata e che la somma ricevuta in acconto e' stata impiegata esclusivamente per le finalita' per le quali e' stata erogata.

Entro 60 giorni dalla erogazione del saldo dovra' essere prodotto analitico rendiconto dell'intero contributo concesso con la documentazione giustificativa delle spese, quietanziata e conforme alle leggi fiscali in vigore.

Del rendiconto e degli eventuali rilievi dell'Ufficio Comunale cui compete l'esame documentale sara' data notizia alla Giunta a cura dell'Assessore al ramo.

ART.12 - Deliberazione

Nessun contributo puo' essere deliberato dalla Giunta Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione del Comune relativo all'esercizio finanziario su cui deve gravare il relativo onere e dopo avere accertato se ricorrono gli estremi di cui al 2° comma dell'art.105 dell'D.R.E.L.

ART.13 - Norme statutarie

I soggetti previsti dal 1° comma del precedente art.3 sono obbligati a prevedere nei loro statuti od atti costitutivi norme che garantiscano i principi della democrazia nella elezione dei propri organi.

ART.14 - Norma transitoria

Nella prima applicazione del presente regolamento si deroga dal termine previsto dal precedente articolo 6.

CAPITOLO 2

ASSISTENZA ECONOMICA

ART.15 -

Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli cittadini o ai nuclei familiari che non dispongono risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o che si trovino in occasionali situazioni di emergenza e mirano a soddisfare i bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

Si tratta di un intervento teso a garantire a tutti un livello minimo di assistenza commisurato alle esigenze fondamentali, normali ed impreviste, di tutti i cittadini.

ART.16 -

L'assistenza economica si articola in continuativa, temporanea e straordinaria.

ART.17 -

L'assistenza economica continuativa e' concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, ai cittadini residenti, da oltre un anno, nel Comune, sempre che non sussistano almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- a) presenza di persone tenute agli alimenti;
- b) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- c) la proprieta' di beni immobili tenuto conto della loro commerciabilita';
- d) redditi superiori al minimo vitale.

Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella di cui all'articolo 5 del D.A. n.76 dell'11-03-1987:

- Capo famiglia.....75% della quota base
- Coniuge a carico.....25% " " "
- Familiare a carico da 0 a 14 anni..35% " " "
- Altri familiari a carico.....15% " " "

Per quota base mensile si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Vengono tenute separate le spese del canone di locazione che non dovra' superare il 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone.

Tale forma di assistenza, pur avendo carattere continuativo, viene limitata al permanere della situazione di bisogno, allo scopo di non inculcare nell'utente l'errata convinzione di avere acquisito un diritto di beneficenza illimitato nel tempo.

ART.18 -

Assistenza economica temporanea e' concessa per un periodo non superiore a tre mesi, mediante l'erogazione di un contributo mensile, in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entita' del contributo e' commisurato alla eccezionalita' dell'evento e non puo' comunque superare il doppio della quota base del minimo vitale ed e' finalizzata al superamento della situazione di difficolta'.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo sempre che siano residenti da oltre un anno nel Comune.

ART.19 -

L'assistenza economica straordinaria consiste nella

erogazione di un contributo (una tantum) finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normale del cittadino o del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entita' rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

ART.20 -

Il servizio di assistenza economica si articola in diversi momenti e aspetti: rispettivamente di accertamento, valutazione e proposta ed attuativo dal punto di vista dell'azione amministrativa.

Spettano all'ufficio dei servizi sociali le funzioni valutative e propositive e alla Giunta Comunale quelle attuative.

ART.21 -

L'accertamento del fabbisogno assistenziale compete al servizio sociale che redige i rapporti sulle condizioni economiche ed oggettive dei richiedenti.

Gli operatori del servizio di assistenza sociale per accertare il fabbisogno assistenziale degli utenti dovranno riferirsi a tutti i redditi di ciascun componente il nucleo familiare e dovranno fare un'analisi della condizione familiare, determinare ogni forma di reddito, soprattutto da lavoro, accertare altri interventi assistenziali gia' in corso. Il fabbisogno sara' allora calcolato tenendo conto, da un lato del reddito e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, del minimo vitale. La differenza potra' evidenziare un fabbisogno aggiuntivo di assistenza.

ART.22 -

Il riconoscimento del sussidio e' disposto con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio dei servizi sociali. Qualunque sia l'esito del

provvedimento, esso dovrà essere motivato.

ART.23 -

Se durante il periodo di erogazione dell'assistenza economica viene meno lo stato di necessita' che diede origine al provvedimento, su parere favorevole e conforme dell'ufficio dei servizi sociali, deve essere disposta, con provvedimento della Giunta Comunale, relativa revoca o sospensione.

ART.24 -

L'intervento economico avviene di regola su istanza del cittadino o su segnalazione dell'ufficio dei servizi sociali.

L'istruttoria della pratica avviene con l'acquisizione agli atti di:

- a) domanda dell'utente debitamente protocollata;
- b) certificato di residenza;
- c) stato di famiglia;
- d) copia autenticata della denuncia dei redditi del richiedente e del suo nucleo familiare relativa all'anno precedente; copia autenticata dell'ultimo cedolino di retribuzione e/o pensione; oppure della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio;
- e) fotocopia autenticata dell'ultima ricevuta di pagamento del canone di affitto per l'abitazione, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio;
- f) ogni documentazione che l'utente ritiene utile nel suo interesse;
- g) relazione dell'assistente sociale.

ART.25 - Gli atti deliberativi verranno portati a conoscenza del Consiglio Comunale.

ART.26 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta

pubblicazione per giorni 15 consecutivi all'albo pretorio
del Comune.